

Reato di lesioni stradali

di Fabio Piccioni

Avvocato del Foro di Firenze

Buongiorno! Io ringrazio innanzitutto la Camera Penale e l'Istituto Jemolo per avermi invitato a questa giornata, ma un ringraziamento particolare, ovviamente, va all'ACI per aver organizzato questa giornata. Club al quale sono legato, ormai, da un rapporto pluriennale, anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Caracciolo.

Prima di entrare nel vivo del tema che mi è stato affidato, vorrei riprendere alcune affermazioni che sono state fatte dai relatori che mi hanno preceduto e cioè: che la L. 41/2016 "è una delle poche leggi che mette d'accordo pubblici ministeri e avvocati in relazione alle sue criticità", che "non dà fiducia ai magistrati" e che "non ha tenuto conto di una delle più frequenti violazioni dalla quale derivano gli incidenti spesso, purtroppo, mortali e cioè: la guida con telefono".

Allora, al fine di dimostrare come questa legge entri in pieno all'interno di un contesto giuridico completamente degradato, quale è quello del Codice della Strada, che in meno di ventiquattro anni ha subito oltre cento modifiche, è bene iniziare dalla lettura dell'articolo 173, comma 2 del Codice della Strada, in materia di guida col telefonino: "E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie". Quindi, il primo problema che si deve porre l'operatore di polizia stradale è verificare la capacità uditiva su entrambe le orecchie del conducente, quindi una sorta di test audiometrico su strada. Ma non basta, vado avanti: "Conducente che abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani". Le orecchie?

Ora, a fronte di tale quadro normativo in cui il legislatore ha perso l'orientamento non solo di sistematicità giuridica, ma anche della grammatica italiana, si inserisce a pieno titolo la legge 41.

Si è detto che si tratta di una legge che fa etica e fa cultura. Ora, premesso che il Diritto Penale e il carcere, non fanno cultura in nessun modo, dobbiamo sicuramente renderci conto di quello che è accaduto durante le numerose sedute che si sono tenute in sede parlamentare: ricordo che ci sono stati cinque passaggi, di cui due con la fiducia al Senato; la seconda fiducia esattamente antitetica rispetto alla prima.

Allora, siccome io mi diverto male, leggendo i resoconti stenografici, ho letto delle dotte esternazioni di relatori che

- hanno intenzione di proporre reati di natura penale e reati di natura amministrativa; già il reato penale basterebbe a qualificare, ma che dire del reato amministrativo...
- parlano di "remunerazione" della pena: non retribuzione, ma remunerazione della pena;
- confondono l'ebbrezza con l'ubriachezza;

- parlano di parte offesa, quando per definizione la parte offesa non esiste, ma purtroppo siamo abituati anche nei tribunali a leggere "parte offesa";

- non vogliono lasciare spazio al magistrato; l'idea è: glielo diciamo noi quello che deve fare. Prevediamo degli algoritmi di pena, sulla base dei quali si vanno a inserire degli input normativi in un computer che, poi, previo apposito calcolo algebrico, restituisce la pena adeguata; non c'è alcuna valutazione discrezionale da parte del magistrato.

Anche perché quando si è andati a votare la fiducia c'è stato qualcuno che ha detto: "Ma, vogliamo verificare se per caso non ci siano tutte le tesserine e qualcuno, magari, ha lasciato una tesserina e si è allontanato?". Lì c'è stato un quarto d'ora di diatriba nell'andare a stabilire se si parlava di budget o di badge. Qui siamo al Senato.

Infine, c'è la cosa più bella di tutte: di un tale (Ovviamente non ho fatto nomi e continuerò a non farne) che propone di inserire il tentato omicidio stradale. Cioè, di colui che avendo commesso le violazioni previste, senza aver ucciso nessuno comunque, in qualche modo, deve rispondere del "tentativo", dimenticando che il tentativo, per definizione, non esiste in relazione alle ipotesi colpose.

Insomma, si è costruita una legge ad *tempus*.

Cioè, una legge da fare subito, non tanto per durare nel tempo... Ricordo quelle splendide leggi come la 689 dell'81, che ha compiuto 35 anni (Altri tempi, altro legislatore), che funziona ancora oggi benissimo perché non modificata.

Invece, oggi si fa una legge che serve come merchandising, di demagogica promessa, da elargire a coloro che l'avevano richiesta.

In sostanza, intanto si sbaglia, per poi (forse) modificare i pur palesi errori.

Allora arriviamo agli errori.

Io mi devo occupare delle lesioni colpose, il 590 bis abbiamo già detto che è assolutamente speculare rispetto al 589 bis, sotto il profilo delle violazioni, per cui il comma 1 prevede: "Chiunque cagioni per colpa una lesione personale" e prevede le sue pene a seconda che siano gravi o gravissime. In relazione a questo "chiunque" dovete sapere che pochi giorni fa - siccome nel "chiunque" rientra non soltanto l'utente della strada, ma anche colui che è chiamato a tenere la strada in un determinato modo (Quindi, l'ente proprietario concessionario della strada ai sensi dell'articolo 14) - Anas si era impaurita tantissimo, dicendo che: "Non vorrete mica che noi rispondiamo di omicidio o lesioni stradali?". Allora, siccome il Ministero dell'Interno, con una regolarissima circolare interpretativa che fa normalmente quando vengono adottate delle riforme, aveva detto: "Guardate che ne risponde anche l'ente proprietario o concessionario della strada", Anas ha pensato bene di fare ricorso al capo dello Stato avverso la circolare del ministero.

Ora, era talmente evidente che il Consiglio di Stato gli avrebbe risposto picche, che infatti ha risposto "che le circolari interpretative non sono impugnabili, perché non hanno alcun valore

all'interno delle fonti del diritto. Peraltro, non debbono essere recepite né dal giudice penale, né dal giudice amministrativo. Quindi, rigettato il ricorso”.

Questo è il primo step, perché - diceva prima la Giuliano - ci sono tre step sanzionatori: base, intermedio e grave.

L'intermedio è abbastanza semplice sotto il profilo delle pene, se non andando a leggere esattamente come sono state costruite e cioè: “Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza”. Ora, vedete, si è parlato di atecnicismo, io invece preferisco parlare di quella incapacità giuridica, da parte del legislatore, di esprimere concetti, tale da richiedere sempre e comunque alla Cassazione di correre in soccorso ermeneutico alle sue incapacità.

“Porsi alla guida” non significa guidare in stato di ebbrezza. “Porsi alla guida” attiene al momento in cui inizio guidare, altro è invece “Guidare in stato di ebbrezza”. Allora, siccome il 186 punisce chi guida in stato di ebbrezza, invece il 589 bis, comma 4: “Chiunque si pone alla guida”, devo ritenere che chi si pone alla guida sobrio e poi mentre guida si beve il Chivas Regal non commetta reato? Ancora, il conducente di un veicolo procedente in un centro urbano: cosa sia il “centro urbano” resta solo nella mente di chi lo ha scritto, perché il Codice della Strada definisce il “centro abitato” e non il “centro urbano”. Direte voi: “Non è vero, perché il 590 quinquies (Pensate che degrado culturale!), nel Codice Penale si inserisce la definizione di strade urbane ed extraurbane”. Perché? Perché siccome non hanno saputo scrivere i commi precedenti ne inseriscono un altro, inutile e sbagliato, con cui ci spiegano, nel Codice Penale, che cosa sono le strade urbane ed extraurbane.

La norma parla anche di chi attraversa l'intersezione col semaforo “disposto” al rosso. Ora a parte la fin troppo facile battuta del semaforo che è disposto o indisposto, il problema vero è: che significa disposto al rosso? Il semaforo o è rosso, o è giallo, o è verde. Disposto al rosso potrebbe fare intendere a qualche operatore zelante di polizia stradale, che è giallo *id est* nel momento in cui sta per divenire rosso.

Ancora, chiunque circola contromano; a parte tutto il contesto squisitamente tecnico-giuridico, significa oltrepassare anche con una sola ruota la striscia relativa alla corsia opposta, il tema è: ma perché è più grave creare un incidente circolando contromano e non controsenso? Cioè, se io ti ammazzo contromano cinque anni, se ti ammazzo controsenso due anni: ma perché? Se io ti ammazzo col semaforo rosso cinque anni, se io ti ammazzo senza dare la precedenza - perché non è prevista - due anni: ma perché?

Il rosso che cos'è? È una precedenza, è uno stop, con la conseguenza che quando il semaforo, lo stesso semaforo, alle dieci di sera smette di funzionare, quindi si attiva lo stop: sullo stesso incrocio se io ammazzo alle quattro del pomeriggio - col semaforo rosso - cinque anni; se ammazzo alle dieci e mezza della sera - con lo stop - due anni.

Ancora, il conducente che a seguito di sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale. Quindi dice: se tu stai superando un veicolo che si è fermato di fronte alle strisce per far passare il

pedone e lo ammazzi, è giusto che ci sia l'aggravante. Ci sta bene, ma il problema è: se io non supero nessuno, vedo il pedone e lo piglio pieno, invece due anni soli.

Insomma, c'è veramente qualcosa che non funziona, che non ha consentito di percepire come andava costruita, laddove ce ne fosse stato bisogno, una norma di questo genere.

Noi celebriamo un anno di omicidio stradale, ebbene sappiate che io (Forse sono l'unico) celebro i cinquantuno anni dell'omicidio stradale, perché l'omicidio stradale non è nato l'anno scorso, ma nel 1966, con la legge 296: quella sì che introdusse l'aggravante dell'omicidio stradale; che non è nient'altro che quella che oggi è prevista nel comma 1 del 589 bis e 590 bis e che, per l'appunto, è l'unica ipotesi di reato autonomo, perché tutte le altre, come abbiamo sentito, sono aggravanti. Restano ancora tre cose da dire, la prima: non andrò a vedere le pene dell'omicidio stradale - cinque anni, otto anni, siamo veramente ai limiti - ricordo che otto anni sono previsti per chi si occupa di prostituzione minorile, quindi io che ammazzo con la circolazione stradale vado in carcere con chi fa prostituzione minorile, ma non è il mio tema.

Allora, torniamo alle lesioni: l'ipotesi più grave, quella dell'ebbrezza e degli stupefacenti, prevede che le lesioni gravi siano punite con la reclusione da tre a cinque anni. Direte voi: "Bene, interessante". Vi ricordate qual è il minimo edittale previsto per le lesioni gravi dolose? Uguale: tre anni.

Con la conseguenza che, a questo punto, mi verrà, laddove domani mi dovesse capitare (Spero di no), di dire: "Fermo poliziotto, io gli ho voluto dare un pugno sul viso, solo che siccome l'ho visto per strada l'ho preso con la macchina e gli ho cagionato lesioni gravi". E lui dice: " Be', allora ti denuncio". E io dico: "Ma che mi cambia?". Cambia che la patente per il delitto doloso non può essere revocata perché non prevista. Quindi, io subirò sicuramente il processo penale, sicuramente con la stessa pena, ma evito la revoca della patente.

Ancora, le lesioni gravissime sono punite con una pena che va da quattro a sette anni, in questa sala ci sono molte signore, allora io devo ricordare qual è la pena prevista dall'art. 583 bis, comma 1 per la mutilazione degli organi genitali femminili: quattro anni.

Quindi, le lesioni colpose gravissime sono uguali alle lesioni dolose gravissime relative alla mutilazione degli organi genitali femminili. I maschietti potrebbero anche domandarsi come mai i loro organi valgono meno di quelli femminili, ma questo è un altro discorso.

Infine, pensate che le lesioni gravi e gravissime (Quindi da tre a cinque anni e da quattro a sette anni) sono punite con una pena superiore a quella prevista dal comma 1 dell'omicidio, che va da due a sette anni. In sostanza, se ti ammazzo pago meno di quello che vado a pagare se, invece, ti cagiono solo lesioni gravi e gravissime, che esse siano. Insomma, c'è veramente qualche cosa che non funziona.

Allora, se è vero che, evidentemente, è necessario procedere a una modifica e l'ultimo disegno di legge, anch'esso passato con l'ennesima fiducia (156 favorevoli e 121 contrari), in cui si dice che

forse torneranno a essere delitti perseguibili a querela, un consiglio al legislatore (Quello che mi ha insegnato il mio maestro e che io tutte le volte penso che si debba tenerne conto quando ci si accinge a scrivere una norma) è il seguente, cito testualmente Ferrando Mantovani: "Sacrosanto il principio di legalità, a patto che non sia il legislatore a esercitarlo".